

Azienda USL Toscana centro

DUVRI

DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE RISCHI INTERFERENZA



ELEMENTI COSTITUTIVI SALUTE E SICUREZZA



V.d Rischio

Σ



MODUS OPERANDI

=

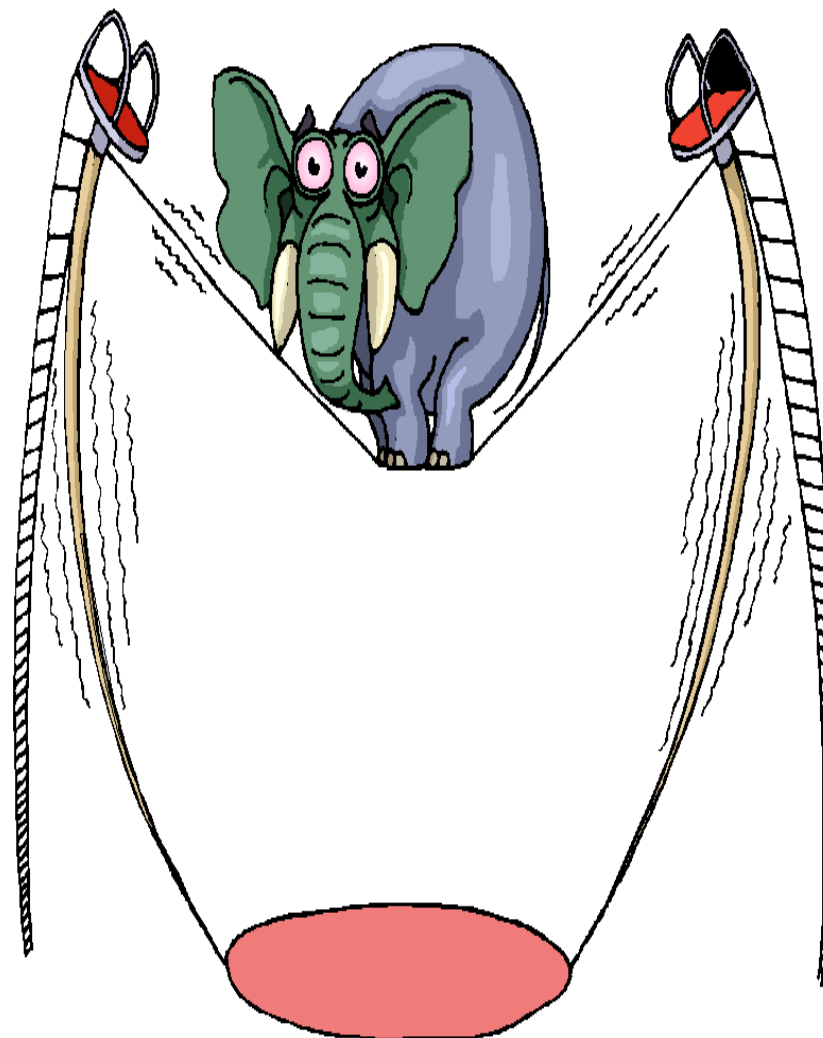
SALUTE

COSA SUCCEDE QUANDO DUE ORGANIZZAZIONI ...



**COSA SUCCEDE ALLA
ORGANIZZAZIONE DELLA
PROPRIA AZIENDA QUANDO
NE ENTRA UN'ALTRA AL
SUO INTERNO?**

**... IL “SISTEMA DELLA
SICUREZZA” FINO AD ORA
IMPRONTATO SUBISCE UNA
PERTURBAZIONE PICCOLA
O GRANDE CHE SIA**





ART.26

OBBLIGHI CONNESSI AI ...

CONTRATTO D'APPALTO 1655 C.C

CONTRATTO D'OPERA 2222 C.C

**CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE
1559 CC - 1677 CC**

DEFINIZIONI:



CONTRATTO D'APPALTO 1655 C.C



Contratto con il quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro

DEFINIZIONI:



CONTRATTO D'OPERA 2222 C.C



Il CONTRATTO D'OPERA si configura quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente pervenendo al risultato concordato



CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE



II CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE

è il contratto con il quale una persona si obbliga verso corrispettivo di un prezzo, a eseguire a favore dell'altra
prestazioni
periodiche o
continuative di cose
o di servizi



ART.26

SOGGETTO



“DATORE DI LAVORO”

VERBO



“AFFIDAMENTO”

COSA



“LAVORI, SERVIZI E FORNITURE”

A CHI



***“IMPRESE APPALTATRICI O A
LAVORATORI AUTONOMI”***

DOVE



***“ALL’INTERNO DELLA PROPRIA AZIENDA, SINGOLA
UNITA’ PRODUTTIVA, ALL’INTERNO DELL’INTERO
CICLO PRODUTTIVO DELL’AZIENDA MEDESIMA O
SEMPRE CHE ABBAIA LA DISPONIBILITA’ GIURIDICA”***

SOGGETTO: DATORE DI LAVORO



L'articolo 26 ne riporta 3 tipologie:

DATORE DI LAVORO comma 1:

Intendendo il soggetto che all'interno della propria attività produttiva, intende affidare a terzi determinati lavori o prestazioni ottemperando a determinanti obblighi

DATORE DI LAVORO comma 2:

Sono tutti i Datori di Lavoro coinvolti nell'appalto che deve essere eseguito e che debbono COORDINARSI e COOPERARE fra di loro INFORMANDOSI sui rischi che ognuno introdurrà nell'ambiente di lavoro

DATORE DI LAVORO comma 3:

Il Datore di Lavoro Committente che deve PROMUOVERE la COOPERAZIONE e IL COORDINAMENTO (comma 2) ELABORANDO unico DVR (DUVRI) indicante le MISURE adottate per eliminare o ridurre al minimo il rischio INTERFERENZE



ART.26

a) **VERIFICA**, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), *l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione.*

Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:



CCIAA



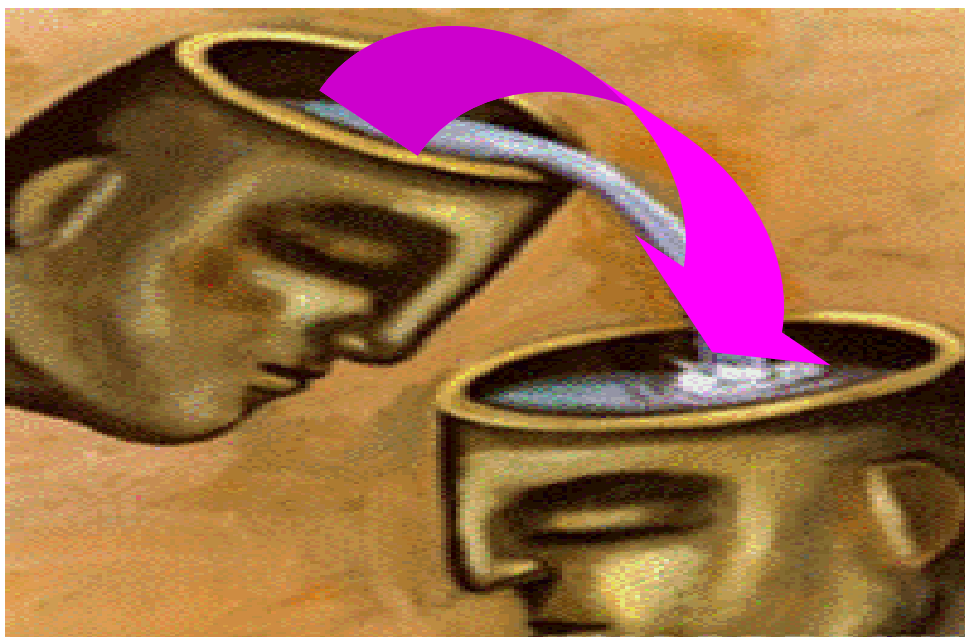
**AUTOCERTIFICAZIONE
REQUISITI IDONEITA' TEC PROF**

AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E
REGOLAMENTARI IN MATERIA DI DOCUMENTAZIONE
AMMINISTRATIVA



ART.26

b) fornisce agli stessi soggetti “**DETTAGLIATE INFORMAZIONI**” sui **RISCHI SPECIFICI ESISTENTI NELL’AMBIENTE** in cui sono destinati ad operare e sulle **MISURE DI PREVENZIONE** e di **EMERGENZA** adottate in relazione alla propria attività.



RISCHI SPECIFICI

MISURE PREV PROT

EMERGENZA



PROBLEMA = INTERFERENZA

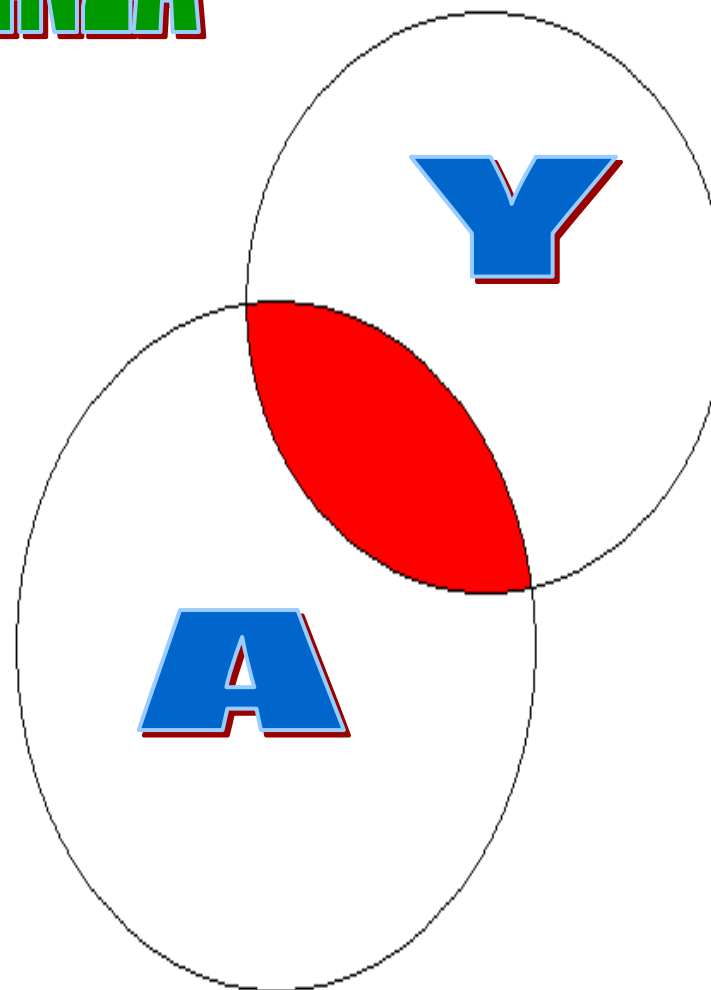
INTERFERENZA LAVORATIVA

Si verifica nella circostanza di CONTATTO
RISCHIOSO tra il personale COMMITTENTE e quello
dell'APPALTATORE o tra PERSONALE DI IMPRESE
DIVERSE che operano nella stessa sede aziendale
ma con contratti differenti

CASSAZIONE PENALE SENTENZA

N. 5420/2012

“La mancata elaborazione del DUVRI in caso di
interferenze lavorative tra il committente e
l'appaltatore genera colpa e responsabilità in
entrambi”





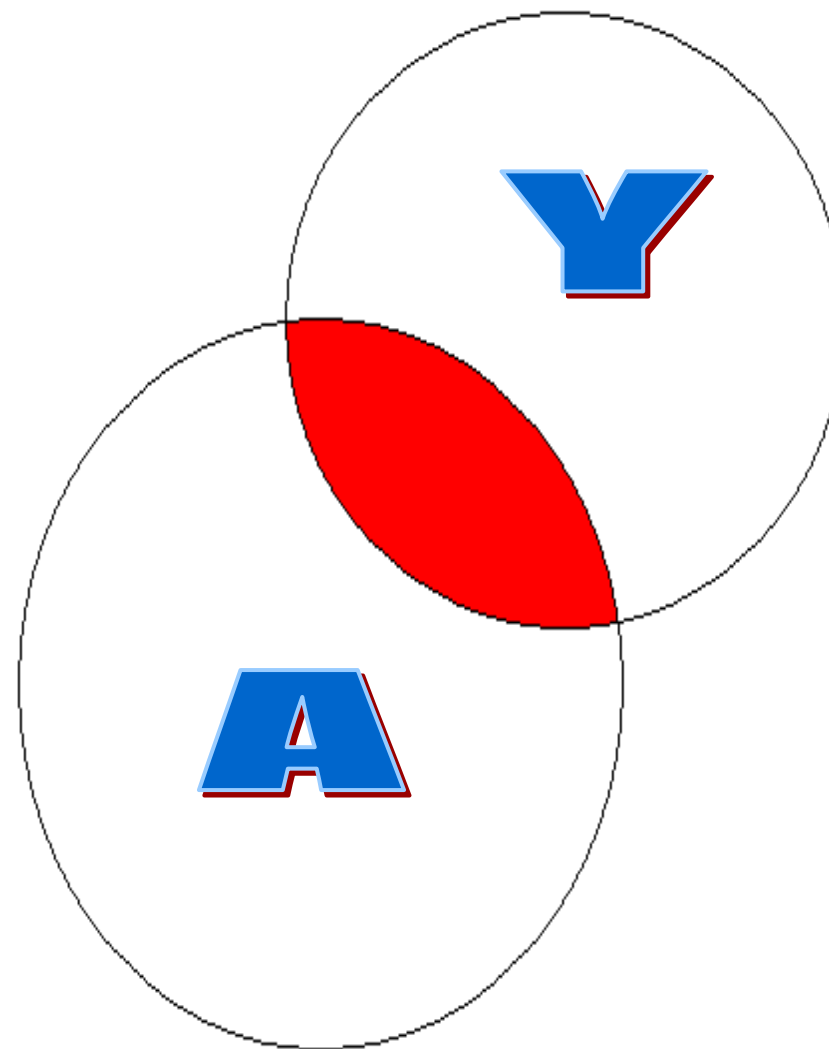
AZIONI DA INTRAPRENDERE

□ COOPERAZIONE

□ COORDINAMENTO

L'ART.26 COMMA 2...

impone “a tutti” i Datori di lavoro compresi i subappaltatori , l'obbligo di cooperare e coordinarsi al fine di eliminare o minimizzare i rischi da interferenze tra le lavorazioni





COSA SI INTENDE PER COOPERAZIONE E COORDINAMENTO

CASS.PEN., SEZ 9 LUGLIO 2009 n.28197

COORDINARE significa "collegare razionalmente le varie fasi dell'attività in corso, in modo da evitare disaccordi, sovrapposizioni, intralci che possono accrescere notevolmente i pericoli per tutti coloro che operano nel medesimo ambiente;

COOPERARE è qualcosa di più, perchè vuoi dire contribuire attivamente, dall'una e dall'altra parte, a predisporre ed applicare le misure di prevenzione e protezione necessarie"

La cooperazione, in altri termini, deve ritenersi doverosa per eliminare o ridurre la fascia, spesso molto ampia, dei rischi comuni ai lavoratori delle due parti, mentre, per il resto, ciascun datore di lavoro deve provvedere autonomamente alla tutela dei propri prestatori d'opera subordinati, assumendosene la relativa responsabilità.



CONSIDERAZIONE comma 2

COOPERAZIONE E COORDINAMENTO

**...EFFETTIVA
PROMISCUITA'**

Il rapporto tra committente e appaltatore va regolato, allora, tenendo conto di quanto precisa il D.Lgs. n. 626 del 1994, art.7, comma 2, lett. a), laddove dice che "i datori di lavoro cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto", formula che va intesa nel senso che l'obbligo della cooperazione tra committente ed appaltatore è limitato all'attuazione delle misure prevenzionali rivolte ad eliminare i pericoli che, per effetto dell'esecuzione delle opere appaltate, vanno ad incidere sia sui dipendenti dell'appaltante sia su quelli dell'appaltatore.

Ne consegue che, qualora per la natura e le caratteristiche dell'attività commissionata, questa si possa svolgere in una zona o in un settore separato, senza che i rischi si estendano fino a coinvolgere i dipendenti del committente, quest'ultimo non ha alcun motivo di intervenire sull'appaltatore per esigere da lui il rispetto della normativa di sicurezza, surrogandosi allo stesso, qualora non vi provveda, o revocando l'incarico e interrompendo il rapporto.

DUVRI o INCARICATO





DUVRI o INCARICATO?

Il datore di lavoro committente
promuove la cooperazione e il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze.

In caso di redazione del documento esso è allegato al contratto di appalto o di opera e deve essere adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture.

limitatamente ai **settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali** con riferimento sia all'attività del datore di lavoro committente sia alle attività dell'impresa appaltatrice e dei lavoratori autonomi ...

... Individuare un proprio incaricato, in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, adeguate e specifiche in relazione all'incarico conferito, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell'ambiente di lavoro, per sovrintendere a tali cooperazione e coordinamento ...

D.Legge n.69 21-6-13 → Legge n.98 9-8-13

□ **Previsione dell'incaricato (comma 3):**

in alternativa al DUVRI ...

il DLC potrà individuare, limitatamente ai settori di attività a basso rischio infortunistico;

la Norma ha l'obiettivo di tramutare un adempimento spesso meramente formale (il DUVRI) in adempimento sostanziale attraverso l'individuazione di una figura in possesso di **formazione, esperienza e competenza professionali tipiche di un preposto**, che conosca e sia presente sul luogo di lavoro e, pertanto, sia in grado di intervenire efficacemente al fine di scongiurare possibili rischi da interferenze, nell'azione di cooperazione e coordinamento.

□ In caso di attività a basso rischio infortunistico il DUVRI potrà essere sostituito dall'individuazione dell'incaricato;

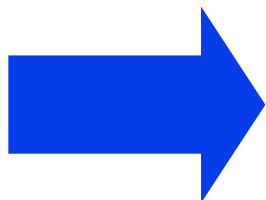
in tali contesti, questi potrà quindi sovrintendere anche ad attività di rilevante importanza, in termini di durata temporale e di lavoratori impegnati, anche se di durata superiore ai cinque uomini-giorno.



QUINDI



DUVRI



La **MODIFICA** è **RIMASTA INCOMPLETA** e **NON APPLICABILE**, in quanto *non sono ancora stati pubblicati i due atti necessari per definire i parametri del campo di applicazione*, il decreto ministeriale previsto dal comma 6-ter dell'art.29 del d.lgs.81/2008 che individua i settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali e un atto normativo che definisca la formazione necessaria per la figura qualificata che sovrintende le attività dell'appaltatore.

□ ART 26 comma 3:

DUVRI

D.Lgs 81/08

art.26 c.3

Cognome _____
Nome _____
Codice _____
Data _____
Professione _____
Indirizzo _____
Via _____
Città _____
Prov. _____
Stato _____
Professione _____

CONSENSO E CONTRASSENSO SALIENTI

Sezione _____

**Capelli: NON si applica ai servizi di
natura intellettuale, alle mere forniture di
materiali o attrezzature, ai lavori o servizi la
cui durata non è superiore a
5 uomini-giorno**



Firma del titolare _____

Sezione del capo _____

Il titolare _____



DUVRI – OSPITE E' SACRO

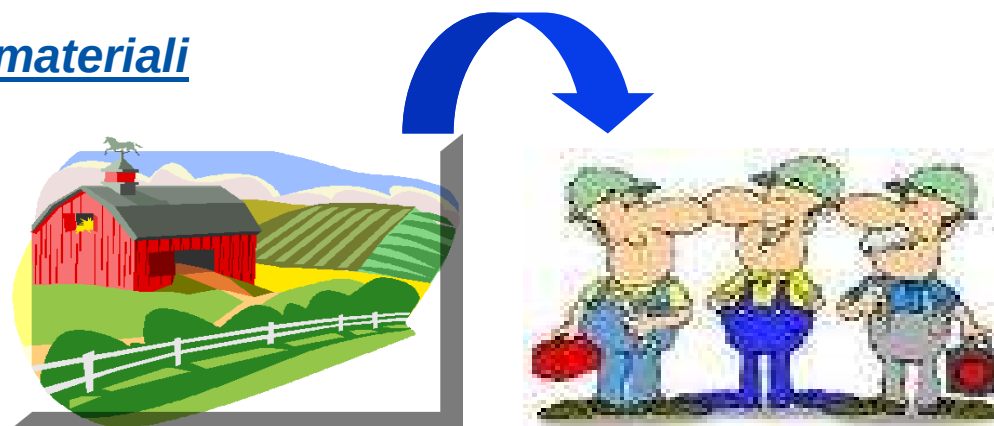


Infatti il **DLC** trasmette informazioni **inerenti:**

- ❑ **Organizzazione interna aziendale**
- ❑ **I rischi specifici presenti nelle aree di lavoro “oggetto dell'appalto”**
- ❑ **Le fasi di lavoro che dovranno essere eseguite**
- ❑ **Le modalità di gestione dell'emergenza**
- ❑ **Le modalità di accesso alle aree di lavoro**
- ❑ **Le modalità d'uso di sostanze o materiali pericolosi**
- ❑ **Le linee di energia**



BUON PADRONE DI CASA



DUVRI – OSPITE E' SACRO

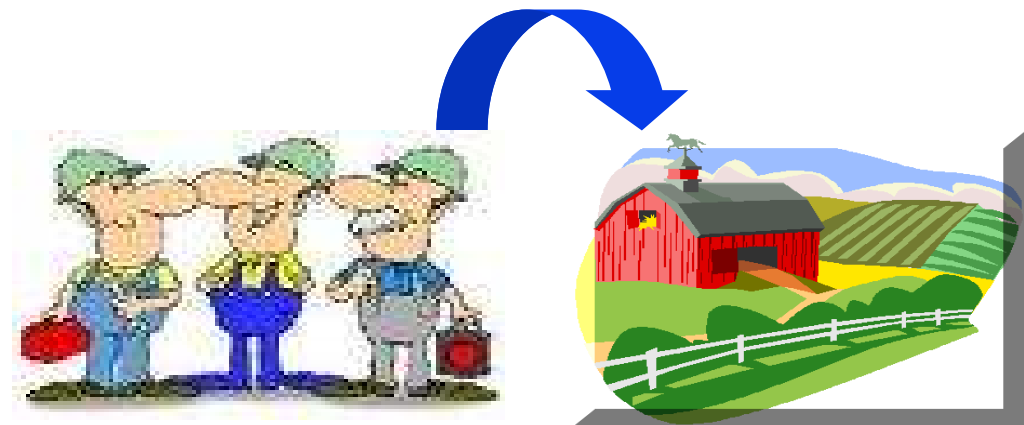


Infatti il ***l'appaltatore*** *trasmette*
informazioni inerenti:

- ❑ ***La PROPRIA ORGANIZZAZIONE***
- ❑ ***I rischi INDOTTI a causa delle LAVORAZIONI oggetto dell'appalto***
- ❑ ***Eventuali PROPOSTE di misure di prevenzione e protezione***



BUON PADRONE DI CASA



DUVRI – CONTENUTI MINIMI



- ❑ I CRITERI UTILIZZATI PER VALUTARE I RISCHI
- ❑ DESCRIZIONE DELL'AZIENDA DEL COMMITTENTE (AREE LAV, ATTIVITA' LAV)
- ❑ DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI SVOLTE DAGLI APPALTATORI
- ❑ IDENTIFICAZIONE DI AREE E LOCALI A DISPOSIZIONE DELL'APPALTATORE
- ❑ INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI E SOVRAPPOSIZIONI SPAZIO TEMPORALI
- ❑ VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENZIALI NELLE AREE DI LAVORO
- ❑ CRONOPROGRAMMA DELLE LAVORAZIONI
 - ATTIVITA' OGGETTO DELL'APPALTO
 - AREE DI LAVORO OGGETTO DELLE LAVORAZIONI APPALTATE
 - ESECUTORI DELLE ATTIVITA'
- ❑ MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
- ❑ COSTI DELLA SICUREZZA
- ❑ COORDINAMENTO DELLE FASI LAVORATIVE



ALLEGATO XI

ELENCO DEI LAVORI COMPORTANTI RISCHI PARTICOLARI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI

1. Lavori che espongono i lavoratori a rischi di seppellimento o di sprofondamento a profondità superiore a m 1,5 o di caduta dall'alto da altezza superiore a m 2, se particolarmente aggravati dalla natura dell'attività o dei procedimenti attuati oppure dalle condizioni ambientali del posto di lavoro o dell'opera.
- 1-bis. Lavori che espongono i lavoratori al rischio di esplosione derivante dall'innesco accidentale di un ordigno bellico inesplosivo rinvenuto durante le attività di scavo.¹⁴⁸
2. Lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche che presentano rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori oppure comportano un'esigenza legale di sorveglianza sanitaria.
3. Lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione di zone controllate o sorvegliate, quali definite dalla vigente normativa in materia di protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti.
4. Lavori in prossimità di linee elettriche aree a conduttori nudi in tensione.
5. Lavori che espongono ad un rischio di annegamento.
6. Lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie.
7. Lavori subacquei con respiratori.
8. Lavori in cassoni ad aria compressa.
9. Lavori comportanti l'impiego di esplosivi.
10. Lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati pesanti.



DEVONO ESSERE SPECIFICATI A PENA NULLITA'
I COSTI DELLE MISURE ADOTTATE PER
ELIMINARE O, OVE CIO' NON SIA POSSIBILE,
RIDURRE AL MINIMO I RISCHI IN MATERIA DI SALUTE E
SICUREZZA SUL LAVORO DERIVANTI DALLE
INTERFERENZE DELLE LAVORAZIONI



SI CONSIDERANO I COSTI SPECIALI

(o DIRETTI)

**Sono i costi aggiuntivi a quelli ordinari per gli apprestamenti,
DPI interferenziali, opere procedure, disposizioni**

L'azione comune... cooperazione e coordinamento tutela TUTTI



TABELLE RIEPILOGATIVE ... IN BASE A:



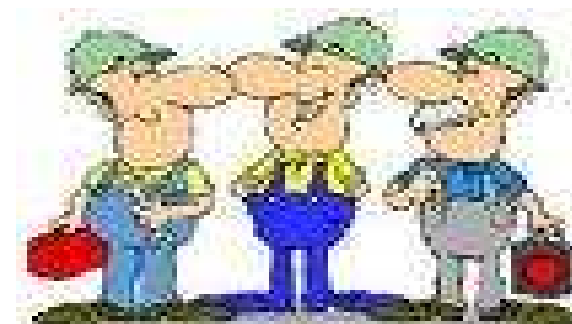
**TIPOLOGIA
COMMITTENTE**



**NATURA
LAVORI**



**NUMERO
IMPRESE**



**DOCUMENTI
DA ELEBORARE**



UNO SCHEMA PER RIEPILOGARE LE POSSIBILI SITUAZIONI



COMMITTENTE	NATURA LAVORI	N°IMPRESE	DUVRI	PSC	DVR	POS
PRIVATO	TITOLO I	LAVORATORI AUTONOMI	NO	NO	NO	NO
PRIVATO	TITOLO I	NON INFLUENTE	NO	NO	SI	NO
PRIVATO	TITOLO IV	< 2	NO	NO	NO	SI
PRIVATO	TITOLO IV	≥ 2	NO	SI	NO	SI

UNO SCHEMA PER RIEPILOGARE LE POSSIBILI SITUAZIONI



COMMITTENTE	NATURA LAVORI	N°IMPRESE	DUVRI	PSC	DVR	POS
DATORE LAVORO	TITOLO I	NON INFLUENTE	SI	NO	SI	NO
DATORE LAVORO	TITOLO I	LAVORATORI AUTONOMI	SI	NO	NO	NO
DATORE LAVORO	TITOLO IV	< 2 + LAV.AUTONOMI	SI	NO	NO	SI
DATORE LAVORO	TITOLO IV	≥ 2	NO	SI	NO	SI
DATORE LAVORO	TITOLO IV e TITOLO I	≥ 2	NO	SI	NO	SI



ALLEGATO X

ELENCO DEI LAVORI EDILI O DI INGEGNERIA CIVILE di cui all'[articolo 89, comma 1, lettera a\)](#)

1. I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, *comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici*, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro.
2. Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.

IL D.L “COMMITTENTE” ... **ALLEGATO XVII** ■■■■

- ❑ CCIA con oggetto SOCIALE la TIPOLOGIA dell'APPALTO
- ❑ DVR
- ❑ DURC
- ❑ DICHIARAZIONE NON PROVVEDIMENTI INTERDITTIVI
- ❑ DICHIARAZIONE ORGANICO MEDIO ANNUO DISTINTO PER QUALIFICA + ESTREMI DENUNCE DEI LAVORATORI INPS INAIL
- ❑ DICHIARAZIONE RELATIVA AL CONTRATTO COLLETTIVO STIPULATO DALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI COMPARATIVAMENTE PIÙ RAPPRESENTATIVE

- ❑ CCIA con oggetto SOCIALE la TIPOLOGIA dell'APPALTO
- ❑ DOCUMENTAZIONE CONFORMITA' attrezzature – opere provvisori
- ❑ DPI in dotazione
- ❑ ATTESTATI FORMAZIONE E IDONEITA' SANITARIA ove specificatamente previsti
- ❑ DURC

← **IMPRESA**

< 200 uomini/giorno
NO RISCHI ALLEGATO XI

CCIA

DURC

AUTOCERTIFICAZIONE

← **LAVORATORE
AUTONOMO**



il DUVRI è redatto dal D.Lavoro Committente

Le imprese o lavoratori autonomi dovranno in ogni caso cooperare per permettere di evidenziare tutti i possibili rischi da interferenza e fornendo tutti i documenti attestanti l'idoneità tecnico professionale richiesti all'art.26

il DUVRI deve essere redatto quando vi siano:

CONTRATTI D'APPALTO

CONTRATTI D'OPERA

CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE

Anche non formalizzati e anche se non si ravvisano particolari rischi di interferenza (contratto non rischioso)

il DUVRI è un documento UNICO e DINAMICO in quanto AGGIORNABILE in caso si ravvisino NUOVI rischi DA INTERFERENZA

il DUVRI non va predisposto in caso di cantieri edili ove sia già previsto un PSC

DUVRI: QUANDO E' e QUANDO NON E' PREVISTO



ART.26 c.3 bis

NON SI FA SE ...

- ☐ Servizi di natura intellettuale
- ☐ Mere forniture di materiale e attrezzature
- ☐ Lavori di entità < 5 u/g 

Il committente è esonerato dalla mera redazione della mera redazione del DUVRI ma rimane in ogni caso l'obbligo di valutare l'idoneità tec-prof degli appaltatori, informare sui rischi specifici presenti, cooperare e coordinarsi con gli stessi, stimare i costi per la sicurezza

Azienda USL Toscana centro

ART.26 c.3 bis

SI FA SE ...

- ☐ Lavori di entità < 5 u/g

Rischi incendio elevato

Attività in ambienti confinati DPR 177/11

Presenza ag. CANCEROGENI o MUTAGENI

PRESENZA AMIANTO

PRESENZA ATEX

PRESENZA RISCHI allegato XI D.lgs 81/08





FINE

